



*News*

## TAX, LEGAL, ACCOUNTING

*Ottobre 2017*

### **SOMMARIO**

---

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE      | Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori: il <i>carried interest</i> |
| 2. FISCALITA' INTERNAZIONALE | Applicazione IVA sui costi trasporti sui beni importanti in franchigia                                       |
| 3. LEGALE                    | Risarcimento danni e onere probatorio agevolato nelle operazioni mediche c.d. "di routine"                   |
| 4. ACCOUNTING                | OIC16 ed attrezzature iscrivibili a valore costante  |
| 5. GIURISPRUDENZA E PRASSI   | Principali novità  |
-

## PROVENTI DA PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ, ENTI O OICR DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI: IL CARRIED INTEREST

### EXECUTIVE SUMMARY

Con la circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo i primi chiarimenti relativi all'ambito applicativo dei **proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori** (c.d. *carried interest*).

L'istituto in oggetto è stato modificato con la **manovra correttiva** (art. 60 del D.L. n. 50/2017), che ne ha variato il trattamento fiscale specificando che, al verificarsi di tre specifici requisiti, le somme ricevute a tale titolo si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

### AMBITO APPLICATIVO

Sotto il profilo soggettivo gli investitori considerati dalla norma sono coloro che intrattengono un **rapporto di lavoro dipendente o assimilato con società**, enti o società di gestione dei fondi (tra i quali i manager e dipendenti di società di consulenza finanziaria, c.d. *advisory company*).

Dal lato datoriale, rientrano **le società costituite per la gestione di investimenti** (SGR e *Advisory companies*), **società che effettuano l'investimento, e società "target"**, vale a dire le società obiettivo delle operazioni di investimento.

Sotto il profilo oggettivo, i proventi che rilevano ai fini della disciplina sono quelli relativi ad **"azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati"**, intendendosi per essi quelli che danno diritto a ricevere una parte dell'utile complessivo generato dall'investimento in misura più che proporzionale all'investimento stesso e ordinariamente presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre ad un rendimento adeguato, definito nella prassi *"hurdle rate"*.

Il maggior rendimento connesso agli strumenti finanziari in esame è denominato *"carried interest"* e rappresenta una **forma di incentivo** riconosciuto, al realizzarsi di determinati risultati, ai soggetti maggiormente esposti al rischio derivante dall'investimento.

Nel settore del *private equity* il *carried interest*, è generalmente attribuito ai manager amministratori e/o dipendenti della Società di gestione del risparmio (di seguito, SGR) e, talvolta, della società veicolo che effettua l'investimento, coinvolti – quali coinvestitori – nella sottoscrizione di quote, azioni o strumenti finanziari (che incorporano appunto il provento derivante dall'investimento) allo scopo di accomunare nella condivisione del rischio la loro posizione a quella degli altri soci.

### REQUISITI

1. **investimento minimo:** la circolare precisa inoltre le condizioni in presenza delle quali sussiste il requisito dell'investimento minimo richiesto dalla legge, a seconda che gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati detenuti dal manager/dipendente siano allocati in fondi o in società;
2. **differimento nella distribuzione dell'utile:** i diritti patrimoniali "rafforzati" sono di norma accompagnati da condizioni e clausole che garantiscono un certo ritorno minimo agli altri investitori ed un differimento nel tempo nella distribuzione degli utili a tali soggetti;
3. **periodo minimo di detenzione dell'investimento:** è richiesto un periodo minimo di possesso degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati "non inferiore a cinque anni" (c.d. *holding period*).

### FINALITÀ DELLA NORMA

La modifica è volta ad allineare la normativa italiana a quella delle principali giurisdizioni europee (Francia e Germania) e a rendere il Paese più competitivo attraverso la definizione di un quadro normativo più chiaro disponendo che, al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio e non come provento di reddito dipendente o assimilato (amministratore).

### DECORRENZA

Le disposizioni contenute nella norma in commento si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari "percepiti a decorrere dal 24 aprile 2017.

## APPLICAZIONE DELL'IVA SUI COSTI DI TRASPORTO DEI BENI SCARSO VALORE IMPORTANTI IN FRANCHIGIA

### EXECUTIVE SUMMARY

Con la Sentenza 04.10.2017, Causa C-273/16, la Corte di Giustizia UE ha affrontato il **trattamento IVA** applicabile al **trasporto di beni importati di modico valore** che beneficiano di una **"franchigia doganale"**.

Secondo i Giudici **comunitari non si applica l'IVA sui costi di trasporto dei beni importati in franchigia**. La non applicazione dell'IVA ai trasporti in esame non può essere subordinata al fatto che gli stessi siano stati assoggettati ad IVA nel momento dell'importazione da parte della Dogana.

### IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA

Una società italiana, attiva nel settore dei trasporti internazionali, aveva prestato servizi di trasporto di merce di modico valore da Stati Extra-UE.

Nel corso del 2007 la società, in coerenza con la norma comunitaria, **sulle attività di trasporto di tali beni da Stati Extra-Ue in favore di soggetti italiani non aveva applicato l'IVA**.

### LA CONTESTAZIONE E LA CAUSA

L'Agenzia delle Entrate ha contestato per tutti i servizi prestati nel 2007 **l'omessa fatturazione** ed applicazione dell'IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha motivato la fattispecie sulla base della lettura combinata dell'**art. 9, comma 1, n. 2, DPR n. 633/72**, nella versione vigente all'epoca dei fatti, e dell'**art. 69**, che prevedevano l'**assoggettamento ad IVA** delle spese di trasporto relative a beni di modesto valore importati in Italia qualora il relativo **corrispettivo** fosse **incluso nella base imponibile dei beni**, ma gli stessi non avessero scontato l'IVA in Dogana.

Secondo l'Agenzia la ratio dell'esenzione IVA era di evitare situazioni di doppia imposizione.

La Commissione UE aveva aperto una **procedura d'infrazione** a carico dell'Italia ritenendo che il trattamento IVA del trasporto di beni importati di

modesto valore fosse in contrasto con gli artt. 86, par. 1, lett. b), e 144 Direttiva n. 2006/112/CE.

L'amministrazione finanziaria aveva presentato ricorso in Cassazione, la quale, con l'ordinanza 6.5.2016, n. 9150, ha deciso di sospendere il procedimento sottoponendo la seguente questione pregiudiziale avanti i Giudici comunitari.

### LA DECISIONE DELLA CORTE

I giudici comunitari hanno chiarito **due principi** derivanti dalla Direttiva IVA:

- 1) gli artt. 143, lett. b) e 144, Direttiva n. 2006/112/CE impongono agli Stati membri di **esentare dall'IVA le importazioni definitive di beni di valore trascurabile e i servizi connessi con l'importazione di tali beni, il cui valore sia incluso nella base imponibile dei beni;**
- 2) ai sensi dell'art. 86, Direttiva n. 2006/112/CE, il **trasporto** costituisce una **prestazione accessoria** all'importazione.

In sintesi secondo la Corte di Giustizia UE, infine, **l'esenzione** prevista all'art. 144, Direttiva n. 2006/112/CE, mira a **semplificare tecnicamente l'applicazione dell'imposta** all'importazione di beni di valore trascurabile e **non ad evitare situazioni di doppia imposizione**, come sostenuto dal Governo italiano.

L'Italia, tuttavia, prevedendo nell'allora vigente **art. 9, DPR n. 633/72, l'ulteriore condizione secondo cui le prestazioni** di trasporto avessero **effettivamente scontato l'IVA in Dogana**, aveva reso inapplicabile l'esenzione, **violando la Direttiva**.

### LA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

A seguito della procedura di infrazione la normativa nazionale e l'art. 9 sono stati adeguati.

Per quanto attiene eventuali **controversie** relative ai periodi precedenti alle modifiche apportate dalla Legge n. 115/2015 (prima del 18/08/2015), **devono essere risolte** sulla base dell'esenzione IVA delle spese di trasporto afferenti all'importazione definitiva di beni di modico valore, sempre che il loro valore fosse stato compreso nella base imponibile.

## RISARCIMENTO DANNI E ONERE PROBATORIO AGEVOLATO NELLE OPERAZIONI MEDICHE C.D. "DI ROUTINE"

Si consolida in Cassazione l'orientamento in tema di onere della prova in caso di danni iatrogeni occorsi in seguito ad interventi chirurgici c.d. "routinari": spetterà al professionista superare la presunzione che i danni siano stati determinati da una omessa o insufficiente diligenza professionale o da una imperizia, dimostrando che gli stessi siano stati conseguenza di un evento impreveduto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (Cass. Civ. n. 24074 del 13/10/2017).

Un paziente, a seguito di un intervento chirurgico, subisce un pregiudizio alla propria salute, in relazione al quale richiede ai professionisti chirurgi un risarcimento.

I giudici di primo grado e appello escludono la responsabilità dei medici, dovendo considerarsi la lesione iatrogena come semplice complicanza statisticamente rilevata nella letteratura scientifica.

Il caso arriva avanti la Corte di Cassazione che, proseguendo e consolidando un recente orientamento (cfr. ad es. Cass. Civ. n. 12516 del 17/06/2016), accoglie il ricorso del paziente, osservando che:

*"in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le "complicanze" siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento impreveduto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.*

*Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio"*

Si tratta di un orientamento a maggior tutela del paziente, che, configurando una **presunzione di colpa**, *iuris tantum* – e dunque pur contestabile dal professionista – , ne agevola l'onere probatorio.

Il meccanismo della presunzione di colpa in campo medico, infatti, è stato affermato dalla giurisprudenza soprattutto con riguardo agli *"interventi di facile o routinaria esecuzione"*, ove le regole di esperienza

insegnano che normalmente un determinato evento segue a quella determinata condotta, secondo il principio dell' *id quod plerumque accidit*.

Dunque, la giurisprudenza, nella ripartizione degli oneri probatori, valuta anzitutto se nel caso specifico si sia concretizzata un'ipotesi di intervento:

- per il quale è sufficiente una preparazione tecnica-professionale ordinaria;
- il cui rischio di esito negativo o peggiorativo è minimo;

Tale rischio può solo derivare, al di fuori della colpa del chirurgo:

- dal sopravvenire di eventi impreveduti ed imprevedibili secondo l'ordinaria diligenza;
- dall'esistenza di particolari condizioni fisiche del cliente non accertabili con il medesimo criterio.

Nel caso di specie, il paziente aveva provato in giudizio:

- che l'intervento operatorio applicato non era di difficile esecuzione;
- che tali erano pure le prestazioni post-operatorie;
- che a quell'intervento di facile realizzazione è conseguito un esito peggiorativo, essendo le sue condizioni finali deteriori rispetto quelle preesistenti.

In presenza di tali condizioni, non può non presumersi la inadeguata, o comunque non diligente, esecuzione della prestazione professionale.

Il paziente, fornendo la dimostrazione di quegli elementi, sui quali è possibile basare la presunzione, ha adempiuto l'onere probatorio a suo carico. Spetterà, allora, al chirurgo fornire la prova contraria, di aver cioè eseguito la prestazione adeguatamente e diligentemente e che l'esito peggiorativo è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Il fondamento dell'orientamento alla base della sentenza in commento riconosce che al paziente non possono essere garantiti sempre risultati certi, ma impone che siano date assicurazioni su un certo grado di probabilità di esito favorevole, o quantomeno siano suggerite le cautele capaci di evitare (entro certi limiti) rischi e conseguenze sfavorevoli.

Nei – numerosi – casi in cui, è possibile ragionevolmente attendersi dal professionista un particolare risultato, allora il rischio del mancato raggiungimento di esso grava sul professionista, con ogni conseguenza relativa, anche in campo risarcitorio.

## OIC16 ED ATTREZZATURE ISCRIVIBILI A VALORE COSTANTE

### EXECUTIVE SUMMARY

Nonostante **l'abrogazione dell'art. 2426, comma 1 n. 12 c.c., la valorizzazione a valore costante delle attrezzature, aventi determinate caratteristiche**, sopravvive nelle norme generali del principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** e nell'**OIC12**.

L'articolo fino al 31/12/2015 stabiliva infatti che *"le attrezzature industriali e commerciali...possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, composizione e valore"*

### LA DISCIPLINA GENERALE

In base allo schema di stato patrimoniale di cui all'art. **2424 c.c.** le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte in nella voce **B.II.3 dell'attivo**.

L'OIC16 specifica che la voce si compone di:

- **strumenti con uso manuale** necessari per lo svolgimento di una attività o al funzionamento di un bene più complesso;
- **attrezzatura varia** distinguendosi in genere per un più rapido ciclo di usura.

Trattandosi di immobilizzazioni materiali la rilevazione in bilancio **segue le regole generali del codice civile e dell'OIC16** in materia sia di rilevazione iniziale sia successive, come, ad esempio, le procedure d'ammortamento.

### LA DISCIPLINA SPECIFICA

**L'eliminazione del n. 12 del comma 1 dell'art. 2426 non cancella dalla prassi contabile la rilevazione a valore costante.** La relazione illustrativa al D. Lgs. 139/2015 (che ha eliminato il comma) spiega che **l'eliminazione è riconducibile al generale principio di rilevanza** già presente nell'art. **2423 c.c.** *"non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,, valutazione,, presentazione informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta"*.

La disciplina della valorizzazione a valore costante **sopravvive nell'art. 2423 e nell'OIC16** che al riguardo stabilisce che "le attrezzature industriali e commerciali che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) siano costantemente **rinnovate**;
- b) siano complessivamente di **scarsa rilevanza** in rapporto all'attivo di bilancio;
- c) **non siano oggetto di variazione sensibili nell'entità, valore e composizione**

possono essere iscritte ad un **valore costante che ne approssima il costo effettivo**.

### CONTABILIZZAZIONE A VALORE COSTANTE

Al fine di valorizzare correttamente a valore costante le attrezzature in possesso delle sopra citate caratteristiche, le regole da seguire sono, in sintesi, le seguenti.

#### Valorizzazione iniziale

La valorizzazione iniziale avviene al cosiddetto **valore congruo**, rappresentato dal **valore approssimato costante** che la categoria ha mantenuto e manterrà, con ogni probabilità, nel corso degli esercizi successivi.

#### Valorizzazione successive

A seguito della rilevazione iniziale **non si procede all'ammortamento** sistematico di tali beni lungo la loro vita utili.

Gli acquisti successivi devono **essere spesi in conto economico**. A tal proposito, autorevole dottrina ha evidenziato che l'applicazione pratica del principio implica che una volta raggiunto il valore congruo immobilizzato, i successivi acquisti devono essere imputati a conto economico. Si noti che la corretta classificazione degli acquisti successivi è in **B.10.b – ammortamento delle immobilizzazioni materiali** e, non avendo come contropartita il fondo, non produce alcun effetto sul valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali a valore costante.

Per quanto attiene gli allegati di bilancio, va data **specifica informativa** dell'utilizzo di tale principio in nota integrativa, nella sezione dedicata all'illustrazione dei **criteri utilizzati dalla società per dare attuazione al principio di rilevanza**.

## GIURISPRUDENZA

*Ordinanza 19 luglio 2017, n. 17793*

### Redditometro

L'accertamento da redditometro è legittimo in presenza di polizze vita, inquadrate dall'Ufficio quali "spese di investimento", nel caso in cui il contribuente non abbia provato le modalità di reperimento delle somme necessarie al pagamento dei relativi premi periodici.

Secondo i Giudici i versamenti in esame non possono essere considerati quali "incrementi patrimoniali" in quanto trattasi "di esborsi effettuati annualmente per ottenere un capitale futuro ... in relazione ai quali la capacità contributiva è diluita nel tempo, ed è quindi corretta l'imputazione dei suddetti premi ai singoli anni in cui sono stati versati".

*Ordinanza n. 20632 del 31 agosto 2017*

### Percentuali di ricarico

Richiamando la sentenza 29.12.2016, n. 27330, è stato ritenuto legittimo, nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo, l'utilizzo delle percentuali di ricarico accertate con riferimento ad un periodo d'imposta al fine della ricostruzione del reddito dei periodi precedenti / successivi. Tuttavia tali percentuali, pur costituendo "validi elementi indiziari", vanno utilizzate "secondo criteri di razionalità e prudenza".

Il contribuente può "dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse".

*Ordinanza n. 23811 del 11 ottobre 2017*

### Pro-rata concessionari auto

Le operazioni di finanziamento / intermediazione esenti IVA effettuate dalle concessionarie di auto possono ritenersi "accessorie" qualora non richiedano un impiego significativo di beni / servizi, con conseguente irrilevanza al fine della determinazione del pro-rata di detrazione dell'IVA ex art. 19, comma 5, DPR n. 633/72.

*Cassazione, sentenza 6 ottobre 2017, n. 23330*

### Perdite su crediti e procedure concorsuali

In presenza di procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili soltanto nel momento in cui sia acquisita "la certezza della perdita e (soprattutto) della sua entità, certezza che non può all'evidenza essere coeva all'apertura della procedura, quando lo stesso contribuente può presumere una perdita, ma non quantificarne la misura".

*Cassazione, sentenza 11 settembre 2017, n. 21042*

### Sale and lease back: i "sintomi" della violazione del divieto di patto commissorio

La Suprema Corte ha confermato che il contratto di sale and lease back può essere configurato in maniera tale da eludere il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c.. Sono tre gli elementi sintomatici della frode alla legge ex art. 1344 c.c.: (i) la presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita, (ii) le difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza e (iii) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi la validità di tale sospetto.



## PRASSI

*Agenzia delle entrate, circolare 26 ottobre 2017, n. 26/E*

### Nuovo regime di determinazione dell'agevolazione ACE

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 è stata operata la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l' Aiuto alla crescita economica (ACE), introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011. In particolare è intervenuta fornendo alcuni chiarimenti in relazione alla preventività delle istanze di interpello probatorio e proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni e alla decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all'articolo 10 del nuovo decreto ACE.



**AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI**

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA  
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 06 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [info@actaxlaw.com](mailto:info@actaxlaw.com): un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved  
Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.